



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008

Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale

ONOREVOLI SENATORI. - Un fenomeno in costante crescita in molti paesi è quello del ricorso, specie in caso di lite in materia civile e commerciale, a procedure di risoluzione alternativa delle controversie - o procedure di «ADR», dall'inglese *Alternative dispute resolution* - ispirate al paradigma cooperativo del negoziato diretto tra i litiganti, facilitato da un terzo neutrale (diverso dal giudice competente) nel ruolo di conciliatore, invece che a quello avversariale «a distanza», caratteristico del processo civile e dell'arbitrato. Tra queste procedure primeggia per importanza e diffusione la procedura della conciliazione stragiudiziale professionale (*mediation*), che è oggetto del presente intervento normativo, al punto di essere divenuta sinonimo corrente di ADR e di risoluzione alternativa delle controversie.

Fra le cause principali dell'affermazione della conciliazione stragiudiziale professionale vanno senz'altro annoverate le diffuse preoccupazioni circa i costi ed i ritardi, spesso assai gravi, della giustizia ordinaria. Non stante le peculiarità riscontrabili nei diversi paesi, infatti, il tratto comune di tutte le esperienze di ADR è quello del fine di gestione della lite, sia in fase di prevenzione che di trattamento, in modo semplificato, e quindi con forte risparmio di costi e di tempo. Senonché, l'enfasi sui soli aspetti quantitativi (il risparmio di tempo e di denaro) rischia di andare ad oscurare ingiustificatamente le potenzialità anche qualitative della risoluzione alternativa delle controversie, tra cui soprattutto l'idoneità della conciliazione a non interrompere necessariamente, e magari brutalmente, i rapporti economico-professionali e spesso anche personali tra le parti, come di norma accade, invece, con il mero avvio di un processo civile o di un ar-

bitrato. Diversamente dal giudice e dall'arbitro, infatti, il conciliatore professionale può concentrarsi sul futuro piuttosto che sul passato, sui reali interessi delle parti invece che sulle mere posizioni espresse, aiutando così i litiganti ad elaborare soluzioni della vertenza, anche originali, che non lascino sul campo un vincitore ed un vinto, ma possibilmente entrambi soddisfatti.

Nel nostro paese il dibattito sulla risoluzione alternativa delle controversie, sia a livello tecnico sia politico, è oramai abbastanza maturo, al punto che diversi progetti di riforma della giustizia civile presentati o pendenti in Parlamento trattano della materia. E tuttavia, pur non mancando talune esperienze di crescente successo, la fornitura professionale di servizi di conciliazione stragiudiziale da parte di soggetti terzi rispetto ai litiganti è tutt'ora un fenomeno abbastanza raro, nonostante l'assenza di limiti ordinali a tale attività e talvolta persino l'obbligatorietà dell'esperimento di una procedura di conciliazione in caso di lite, come ad esempio è previsto dalla legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di subfornitura. Questo scarto tra teoria e pratica, stando ai sempre più frequenti e partecipati incontri di studio in materia di ADR, va imputato a due ostacoli principali all'affermazione di modelli di risoluzione delle liti alternativi alla giurisdizione statale.

Il primo degli ostacoli è senz'altro di ordine culturale. In Italia, il fenomeno della risoluzione non contenziosa delle liti, a partire dallo studio del quadro giuridico e soprattutto delle relative tecniche, è rimasto sino dora pressoché interamente trascurato, sia nella fase della formazione tecnica del giurista, sia in quella della successiva preparazione professionale. Il contrario avviene, e

la cosa non sorprende, non solo nei paesi ove la ADR prospera da tempo, ma di recente anche in paesi dell'Europa continentale, dove la risoluzione alternativa delle controversie è divenuta materia di studio curricolare, talvolta persino obbligatoria, nella formazione del giurista (e non solo). L'offerta formativa non si ferma poi al livello della laurea, ma prosegue a quello post-laurea con appositi *master* e persino con programmi specifici di dottorato di ricerca. Il secondo tipo di ostacolo è invece di natura tecnica, e consiste nell'insufficienza delle proposte concrete sino ad ora presentate per disciplinare il fenomeno della risoluzione alternativa delle controversie. Tali proposte hanno a volte denotato inesattezze nella ricognizione dei modelli stranieri di riferimento e, altre volte, persino di ordine terminologico, con il rischio di tradursi in ulteriori barriere culturali alla diffusione della ADR. Più precisamente, nessuno dei progetti presentati sembra essere riuscito a mettere tecnicamente ordine in uno scenario realmente complesso e variegato, ove diverse distinzioni logiche, e quindi anche ordinamentali, sono da fare. Fondamentale, in particolare, è la distinzione, da un lato, tra risoluzione alternativa delle controversie cosiddetta «endoprocessuale» (ma l'espressione inglese «*court-managed ADR*» ossia ADR gestita dai tribunali, sarebbe forse preferibile), vale a dire procedure di composizione autodeterminata dei conflitti che un terzo neutrale, diverso dal giudice competente, gestisce nel contesto di un procedimento pubblicistico e, dall'altro lato, risoluzione alternativa delle controversie private, ove il terzo neutrale, che pur può agire anche per conto di un organismo pubblico, come ad esempio una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non opera nell'ambito di un procedimento pubblicistico.

Per affrontare i due tipi di ostacoli indicati, ossia quello culturale e quello tecnico, il presente disegno di legge si propone innanzitutto di promuovere fortemente la cono-

scenza, e quindi l'uso, della conciliazione stragiudiziale professionale. In secondo luogo, il disegno di legge affronta esclusivamente il tema della conciliazione stragiudiziale professionale privata, lasciando la disciplina della dimensione endoprocessuale ad altro intervento legislativo che, incidendo più direttamente sul codice di procedura civile, andrebbe ragionevolmente inserito nel contesto più ampio delle proposte di riforma complessiva della giustizia civile che mirano alla deflazione del contenzioso ed all'accelerazione dei tempi del processo.

Nel capo I, contenente le disposizioni generali, il disegno di legge stabilisce pochi ma indispensabili principi internazionalmente riconosciuti in tema di conciliazione stragiudiziale professionale: informalità, concentrazione ed oralità della procedura; volontarietà della partecipazione e natura non vincolante dell'esito della procedura; riservatezza assoluta circa i fatti, le dichiarazioni e le circostanze della conciliazione. La stessa definizione di conciliazione, contenuta nell'articolo 2, si pone nel solco dei più collaudati modelli internazionali, ispirandosi a quella elaborata dai redattori dello *Uniform Mediation Act*, un'autorevole proposta presentata negli Stati Uniti dalla *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* e dalla American Bar Association.

Con la migliore dottrina italiana, ed in parte in sintonia con precedenti disegni di legge in materia, il disegno di legge identifica poi e disciplina, nel capo II, le principali categorie di attori nel campo della risoluzione alternativa delle controversie: due soggetti pubblici (le camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in alcune città già attive da tempo, e le costituite camere di conciliazione presso i tribunali), ed uno privato (le nuove società di conciliazione), prevedendo per ciascuna categoria un modello procedimentale appropriato. Per i due soggetti pubblici, potenziale sede privilegiata per la trattazione di controversie di minor va-

lore che coinvolgono una parte più debole, si prevede una procedura di conciliazione definita con un certo grado di dettaglio, oltre ovviamente all'esclusione di finalità lucrative. Per le società di conciliazione, destinate invece a diventare punto di riferimento per controversie di maggior valore o richiedenti elevati livelli di specializzazione tecnica, si rimette il modello procedimentale al libero accordo delle parti, sempre nel rigoroso rispetto dei principi generali volti essenzialmente a garantire la trasparenza delle informazioni, gli *standard* professionali ed etici dei conciliatori e l'indipendenza ed imparzialità sia degli organismi di conciliazione, sia dei professionisti che agiscono come conciliatori per conto degli stessi.

Se il disegno di legge disciplina in modo puntuale gli organismi di conciliazione, soprattutto alla luce degli effetti giuridici e degli incentivi previsti per le procedure di conciliazione amministrative, lo svolgimento del ruolo di conciliatore è subordinato principalmente al completamento di un percorso di formazione teorico-pratica, più approfondito per i conciliatori che intendono operare nell'ambito delle società di conciliazione, considerando la prevalente diversa natura del contenzioso trattato. Anche i requisiti minimi dei corsi di formazione sono allineati agli *standard* internazionali. Nel settore rappresenta invece un'eccezione la Francia, ove per talune categorie di conciliatori sono richieste sino a novanta ore di formazione.

Il capo III prevede norme per favorire il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale. Queste, anche nel solco di precedenti proposte di riforma, riguardano essenzialmente: gli effetti giuridici del verbale di conciliazione, differenti a seconda della natura pubblica o privata dell'organismo di conciliazione; incentivi economici; l'obbligo per gli avvocati, prima di iniziare una causa, di informare i propri clienti circa la possibilità di risolvere la controversia ricorrendo ad un organismo di conciliazione; la possibilità per il giudice di invitare le parti, in corso

di causa, ad esperire una conciliazione stragiudiziale professionale; l'interruzione dei termini di prescrizione; la previsione della procedura di conciliazione nelle condizioni generali di contratto; l'informazione nazionale in materia di conciliazione.

Il capo IV, infine, oltre a recare le norme sull'attuazione della legge e sulla copertura finanziaria, affida ad una Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie, presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, importanti compiti non solo di monitoraggio, ma anche di sperimentazione e di promozione della conciliazione, a tutti i livelli, con l'obiettivo di colmare lo iato informativo e formativo che ostacola il definitivo radicamento di una moderna cultura e prassi in materia di risoluzione dei conflitti.

Nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia le finalità del presente disegno di legge, che si imperniano sulla promozione e incentivazione del ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale come metodo idoneo per la risoluzione consensuale delle controversie civili vertenti su diritti disponibili.

L'articolo 2 definisce la conciliazione come intervento di un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice competente, che ha il compito di facilitare la comunicazione fra le parti e di negoziare fra di esse con l'obiettivo del raggiungimento di un accordo.

L'articolo 3 stabilisce, sulla scorta delle *best practices* ormai pacificamente accettate a livello internazionale, una serie di basilari principi generali dell'istituto: informalità, concentrazione, oralità, volontarietà.

Al fine di rendere più economico e facilitare il ricorso alle procedure di conciliazione, viene inoltre consentito alle parti di rinunciare all'assistenza del difensore. Viene comunque prevista la facoltà per gli organismi di conciliazione di stabilire delle soglie di valore al di sopra delle quali è obbligatoria l'assistenza tecnica di un difensore ovvero di renderne obbligatorio l'intervento per controversie di particolare complessità tecnica.

Tali principi generali, unitamente a quelli indicati dall'articolo 6 relativi ad una serie di obblighi ricadenti senza eccezione sugli organismi di conciliazione, sono inderogabili.

Sempre nell'ottica dell'allineamento agli *standard* internazionalmente affermatasi, l'articolo 5 stabilisce rigidi criteri di riservatezza di tutti gli elementi risultanti dalle procedure di conciliazione, con possibilità di deroga unicamente per concorde volontà delle parti. In particolare tali elementi non possono in alcun modo venire utilizzati in giudizio come prova, mentre i conciliatori ed i loro ausiliari e collaboratori non possono essere chiamati a testimoniare in proposito.

L'articolo 6, che apre il capo II relativo agli organismi e alle procedure di conciliazione, elenca una serie di principi generali validi ed inderogabili per tutti gli organismi, privati e pubblici, di conciliazione:

- a) preparazione professionale dei conciliatori e loro adesione ad appositi codici etici;
- b) preventiva trasparenza tariffaria;
- c) ampia esplicitazione degli eventuali, anche potenziali, conflitti d'interesse.

Allorquando i conflitti coinvolgono consumatori nei loro rapporti con le imprese, gli organismi di conciliazione devono inoltre attenersi ai principi stabiliti dalla raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, relativa alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.

Gli articoli 7 e 8 definiscono, rispettivamente, le società di conciliazione (organismi privati) e le procedure da esse applicabili.

Le società di conciliazione, iscritte nell'apposito registro da istituire presso il Ministero della giustizia, sono le uniche autorizzate ad adottare tale denominazione. La loro qualificazione professionale viene assicurata dall'esclusività dell'oggetto sociale e dall'obbligo che la maggioranza del capitale sociale sia conferito da iscritti agli albi degli

esercitanti le professioni legali e contabili, nonché dalle altre categorie eventualmente individuate dal Ministro della giustizia. Per offrire agli utenti la massima garanzia di efficienza e trasparenza, le società di conciliazione devono assumere la forma di società per azioni. Per garantire altresì la massima professionalità, le società di conciliazione sono inoltre soggette ad alcune norme ispirate a quelle dettate per le società tra professionisti.

Solo ai soci professionisti, nessuno dei quali può partecipare a più di una società del genere, spetta l'amministrazione.

La cessione, sia in vita sia *mortis causa*, di azioni dei soci professionisti viene regolata avendo presenti le soluzioni adottate per le società fra avvocati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

Con l'obiettivo di agevolare la realizzazione del criterio direttivo contenuto nell'articolo 12, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante delega al Governo per la riforma del diritto societario, viene disposto che l'iscrizione nel registro del Ministero della giustizia, stanti i coerenti requisiti richiesti per l'iscrizione stessa, rappresenta titolo per l'esercizio della conciliazione civile in materia societaria.

La permanenza nel predetto registro viene infine condizionata all'ottenimento della certificazione di qualità ISO 9000.

Le procedure di conciliazione adottabili dalle società di conciliazione vengono volutamente lasciate al libero consenso delle parti, con il solo intangibile limite, già ricordato, del rispetto dei principi generali di cui agli articoli 3 e 6.

Gli articoli 9, 10 e 11 disciplinano le camere di conciliazione presso i tribunali e presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, essendo queste ultime prevalentemente dedicate alle controversie, spesso di valore più modico, fra consumatori e imprese; definiscono inoltre le relative pro-

cedure con un certo grado di dettaglio, a differenza dell'ampio spazio di libera contrattazione fra le parti consentito dalle società professionali di conciliazione.

Le camere di conciliazione presso i tribunali sono istituite per iniziativa dei coesistenti consigli dell'ordine degli avvocati; la loro competenza è a tutto campo.

Le camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono istituite su iniziativa di queste ultime; la loro competenza, per così dire, «di base» è limitata alle controversie di valore fino a 25.000 euro tra consumatori, anche associati fra loro, e imprese, ma i singoli statuti possono ampliare tale limite.

Tratti comuni di entrambi i tipi di camere di conciliazione sono:

a) la formazione di albi di conciliatori, cui assegnare i procedimenti con criteri di automatismo in caso di mancata designazione concorde ad opera delle parti;

b) l'assenza di scopi di lucro;

c) la possibilità di consorzarsi, per evidenti motivi di dimensione e di economicità, per la gestione congiunta dell'attività (articolo 6, comma 7);

d) la facoltà, per motivi di elasticità operativa, di avvalersi, tramite accordi di diritto privato, di servizi offerti dalle società professionali di conciliazione (*ibidem*).

La possibilità per gli organismi pubblici di conciliazione di collaborare tra loro creando consorzi, ovvero di avvalersi per contratto di servizi offerti da organismi privati, rappresenta una forte novità rispetto alle proposte sino ad ora presentate. La norma riflette principalmente la constatazione che, salvo rare eccezioni, gli organismi pubblici di conciliazione già attivi, come le camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, hanno sino ad ora prodotto risultati modesti. Le cause di questo relativo insuccesso del sistema camerale vanno probabilmente ricercate nella scarsa pubblicizzazione del servi-

zio di conciliazione presso gli utenti finali e nella disomogenea attività di formazione dei conciliatori, in larga parte dovute all'insufficienza delle risorse destinate a tali scopi.

Nel contesto di un più ampio progetto di diffusione della conciliazione sul territorio nazionale che faccia perno anche sul ruolo delle libere professioni e sia adeguatamente finanziato, è tuttavia ragionevole confidare che l'azione delle camere di conciliazione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, specie laddove svolta in sinergia ed eventualmente integrata con quella di altri organismi, riesca finalmente a far decollare l'istituto della conciliazione e quindi a produrre risultati numericamente apprezzabili.

I passi procedurali indicati all'articolo 11 rispondono alle più consolidate ed universalmente accettate consuetudini dei procedimenti di conciliazione. Ai fini dell'organicità complessiva delle funzioni di risoluzione delle controversie, ove la proposta di conciliazione non sia accettata da una o da entrambe le parti, queste ultime sono invitate a verbalizzare la propria posizione definitiva ovvero le condizioni alle quali sono disposte a conciliare.

I commi 6 e 8 attribuiscono ai comportamenti adottati dalle parti nei procedimenti di conciliazione specifici effetti sulle spese dell'eventuale giudizio di merito, concorrente o successivo, sotto una duplice angolazione:

a) ingiustificata mancata comparizione all'udienza di conciliazione;

b) valutazione comparativa delle posizioni assunte nel procedimento di conciliazione e nel giudizio di merito.

L'articolo 12 definisce gli effetti dei verbali di conciliazione redatti dagli organismi, privati e pubblici, regolati dal capo II della legge in esito delle procedure previste.

Tutti i predetti verbali costituiscono titolo esecutivo, con la sola condizione - per il caso delle società professionali di concilia-

zione - della preventiva omologazione del tribunale, cui spetta di verificare la regolarità formale dell'accordo raggiunto.

In considerazione della finalità di utilità pubblica che s'intende perseguire, l'articolo 13 introduce incentivi di contenuto economico volti ad incoraggiare il ricorso alle procedure riconosciute dalla legge, e precisamente:

a) l'esenzione del verbale dalle imposte di bollo e di registro, nonché da ogni altra spesa, tassa o diritto;

b) la deducibilità dei costi di conciliazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche;

c) il dimezzamento delle eventuali spese di giustizia per le parti che dimostrino di avere preventivamente, seppure infruttuosamente, esperito una procedura di conciliazione.

L'articolo 14 attribuisce agli avvocati un obbligo informativo preventivo circa l'esistenza di possibilità conciliative della controversia, da comprovare attraverso una apposita dichiarazione congiunta dello stesso avvocato e del cliente nel caso in cui tale opportunità sia valutata negativamente.

L'articolo 15 responsabilizza il giudice, qualora riscontri gli estremi per il successo di una conciliazione stragiudiziale, ad invitare le parti a rivolgersi ad uno degli organismi di conciliazione riconosciuti.

L'articolo 16 inserisce la proposizione di una istanza di conciliazione ai sensi della presente legge fra le cause di interruzione della prescrizione di cui all'articolo 2943 del codice civile.

L'articolo 17 incoraggia le imprese, in particolare quelle che si interfacciano con i consumatori di beni e servizi, ad inserire nelle condizioni generali di contratto clausole volte ad istituire uffici reclami facilmente conoscibili ed accessibili ed a ricorrere, in caso di persistenza del conflitto, alla preventiva conciliazione stragiudiziale.

La condivisione di una tale «politica di mercato favorevole agli utenti», una volta certificata da uno degli organismi di conciliazione riconosciuti, può venire utilizzata nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico.

L'articolo 18 richiede al Ministro della giustizia di provvedere al coordinamento delle informazioni e dei siti telematici di livello distrettuale e di promuovere, di intesa con il Ministro delle attività produttive, iniziative informative dirette a diffondere capillarmente tra il pubblico la conoscenza degli strumenti e delle tecniche della conciliazione.

L'articolo 19 istituisce, sotto la presidenza del Ministro della giustizia o di un suo delegato, la Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie, incaricata di vigilare sul perseguimento delle finalità ispiratrici della legge, di realizzare studi e presentare proposte per l'ulteriore promozione dello strumento conciliativo e di promuovere, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'insegnamento universitario delle tecniche e del quadro giuridico della conciliazione, nonché la conoscenza degli sbocchi professionali offerti dall'esercizio della conciliazione.

La Commissione è formata da rappresentanti delle diverse istanze interessate alla materia ed utilizza, senza oneri aggiuntivi, strutture e personale del Ministero della giustizia.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della legge e sull'attività della Commissione.

In forza dell'articolo 20, le disposizioni di attuazione sono, adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro della giustizia.

L'articolo 21 reca le norme di copertura finanziaria.

L'articolo 22, in fine, stabilisce i tempi dell'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica promuove ed incentiva il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale come metodo per la risoluzione consensuale delle controversie civili che vertono su diritti disponibili, nelle sedi, con le modalità e con gli effetti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per conciliazione stragiudiziale professionale si intende una procedura in cui un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice competente, facilita la comunicazione e la negoziazione fra le parti coinvolte in una controversia al fine di promuoverne la risoluzione consensuale tramite un accordo.

Art. 3.

(Principi generali)

1. La procedura di conciliazione stragiudiziale professionale è improntata ai principi di informalità, concentrazione e oralità.

2. Il ricorso alla procedura ha carattere volontario; le parti possono parteciparvi anche senza l'assistenza di un difensore, salva diversa previsione contenuta nello statuto dell'organismo di conciliazione in relazione al valore o alla complessità tecnica della controversia.

3. Il conciliatore non ha il potere di emettere decisioni vincolanti in merito alla controversia.

Art. 4.

(Organismi di conciliazione)

1. Alle conciliazioni gestite con le procedure di cui alla presente legge da uno degli organismi di cui agli articoli 7, 9 e 10 sono riconosciuti gli effetti di cui all'articolo 12 e gli incentivi di cui all'articolo 13.

Art. 5.

(Riservatezza)

1. Salvo diversa concorde volontà delle parti, e nei limiti previsti dalla presente legge, ogni elemento risultante dalla procedura di conciliazione prevista dalla medesima legge è riservato e ne sono vietate la diffusione al pubblico e la produzione, l'esibizione ed in generale l'utilizzabilità in giudizio come elemento o argomento di prova. Il conciliatore, i suoi ausiliari o collaboratori e chiunque altro venga a conoscenza della procedura per ragioni di ufficio o di servizio non possono testimoniare su fatti e circostanze relativi alla medesima procedura di conciliazione.

CAPO II

ORGANISMI E PROCEDURE
DI CONCILIAZIONE

Art. 6.

(Principi generali)

1. Gli organismi privati di conciliazione di cui all'articolo 7 adottano le misure idonee ad assicurare che:

a) i propri conciliatori abbiano frequentato un apposito corso di formazione sulle tecniche di conciliazione, di durata non inferiore a quaranta ore, con superamento di esami finali, e abbiano svolto il ruolo di assistente in almeno dieci conciliazioni;

b) il conciliatore a cui è affidata una controversia abbia adeguata competenza nella materia oggetto del contendere.

2. Gli organismi di conciliazione di cui agli articoli 9 e 10 adottano, nei rispettivi statuti, le misure idonee ad assicurare che:

a) i conciliatori iscritti nei propri elenchi abbiano frequentato un apposito corso di formazione sulle tecniche di conciliazione, di durata non inferiore a trenta ore, con superamento di esami finali, e abbiano svolto il ruolo di assistente in almeno tre conciliazioni;

b) il conciliatore a cui è affidata una controversia abbia adeguata competenza nella materia oggetto del contendere.

3. Gli organismi di conciliazione forniscono informazioni chiare ed accurate circa:

a) la natura dei servizi offerti e le relative tariffe;

b) la formazione, l'esperienza e i requisiti dei propri conciliatori.

4. Gli organismi di conciliazione comunicano l'esistenza di qualsiasi relazione con le parti che potrebbe ragionevolmente compromettere la propria imparzialità o indipendenza. In particolare, gli organismi di conciliazione comunicano alle parti:

a) ogni interesse, economico o di altro tipo, in relazione all'esito della controversia;

b) ogni legame, finanziario, aziendale, organizzativo o professionale rilevante, esistente con le parti, inclusi gli accordi contrattuali che rinviando all'organismo la risoluzione delle controversie.

5. Gli organismi di conciliazione richiedono ai propri conciliatori di sottoscrivere un apposito codice etico, indipendentemente dall'applicabilità agli stessi di altri codici etici professionali.

6. Gli organismi di conciliazione che offrono servizi volti ad agevolare la risoluzione consensuale delle controversie tra consumatori ed imprese sono tenuti, altresì, a conformarsi ai principi indicati nella raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.

7. Gli organismi di cui agli articoli 9 e 10 possono stipulare tra loro convenzioni per la gestione congiunta dell'attività di conciliazione, ed avvalersi, tramite accordi di diritto privato, di servizi offerti dagli organismi di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Organismi privati di conciliazione)

1. Gli organismi privati di conciliazione:

a) sono costituiti in forma di società per azioni;

b) hanno capitale conferito per oltre il 50 per cento da soggetti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti non-

ché, eventualmente, da altre categorie professionali individuate con decreti del Ministro della giustizia;

c) hanno come oggetto sociale esclusivo l'erogazione di servizi di risoluzione delle controversie, incluse la consulenza e la formazione in tale materia;

d) includono nella denominazione sociale o nei segni distintivi l'espressione «società di conciliazione»; possono inoltre includere l'espressione «risoluzione alternativa delle controversie»;

e) hanno sede legale ed almeno due sedi operative nel territorio nazionale.

2. Nessun socio può partecipare a più di una società di conciliazione.

3. L'amministrazione delle società di conciliazione spetta esclusivamente ai soci di cui al comma 1, lettera *b*).

4. Le azioni delle società di conciliazione possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. In caso di morte di uno dei soci di cui al comma 1, lettera *b*), gli altri soci delle società di conciliazione possono liquidare la quota agli eredi, ove non intendano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi medesimi.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito il registro nazionale degli organismi privati di conciliazione. Condizioni per l'iscrizione al registro sono il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e dei principi generali di cui agli articoli 3 e 6.

6. L'iscrizione al registro di cui al comma 5 del presente articolo costituisce requisito per l'esercizio della conciliazione civile in materia societaria ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

7. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10, l'uso, nella denominazione sociale o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle espressioni «società di conciliazione» e «risoluzione alternativa delle controversie» da

parte di soggetti non iscritti al registro di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro. Alla predetta sanzione non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

8. Gli organismi privati di conciliazione ottengono la certificazione ISO 9000 entro diciotto mesi dalla loro iscrizione al registro di cui al comma 5, a pena di cancellazione dallo stesso.

Art. 8.

(Procedura di conciliazione presso gli organismi privati di conciliazione)

1. La procedura di conciliazione è approvata per iscritto dalle parti che possono, d'accordo con l'organismo di conciliazione e con il conciliatore incaricato, modificarla per agevolare ulteriormente la comunicazione e la negoziazione tra loro, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei principi generali di cui agli articoli 3 e 6.

Art. 9.

(Camere di conciliazione presso i tribunali)

1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione al fine di fornire la possibilità di esperire un procedimento di conciliazione.

2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario del medesimo tribunale.

3. Gli statuti delle camere di conciliazione sono improntati al principio dell'assenza di profili di interesse personale e lucrativo nell'organizzazione interna e nell'erogazione del servizio.

4. In assenza di designazione concorde ad opera delle parti, i procedimenti di conciliazione sono assegnati, secondo i criteri di automatismo previsti dagli statuti delle camere di conciliazione, ad uno degli iscritti nell'elenco dei giuristi conciliatori, cui possono accedere gli avvocati iscritti all'ordine da non meno di cinque anni. Le camere di conciliazione possono altresì istituire elenchi speciali formati da altre persone dotate dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), che siano particolarmente esperte in specifiche materie.

Art. 10.

(Camere di conciliazione per le controversie tra consumatori ed imprese)

1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una camera di conciliazione per la risoluzione delle controversie di valore non superiore a 25.000 euro tra consumatori, anche associati tra loro, e imprese.

2. Gli statuti possono inoltre estendere la competenza delle singole camere di conciliazione alle controversie di valore più elevato di quello stabilito al comma 1, in cui sia parte un consumatore o una associazione di consumatori.

3. Ai fini di cui al presente articolo, si applica l'articolo 9, comma 3.

4. In assenza di designazione concorde ad opera delle parti, i procedimenti di conciliazione sono assegnati, secondo i criteri di automatismo previsti dagli statuti delle camere di conciliazione, ad uno degli iscritti nell'elenco dei conciliatori, cui possono accedere gli avvocati ed i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia. Le camere di conciliazione possono altresì istituire elenchi speciali formati da altre persone dotate dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *a*), che siano particolarmente esperte in specifiche materie.

Art. 11.

*(Procedura presso
le camere di conciliazione)*

1. Presso le camere di conciliazione di cui agli articoli 9 e 10, il procedimento può essere avviato prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ovvero nel corso di esso, con conseguente deroga, concordata fra le parti ed il giudice, al termine dilatorio massimo stabilito per i rinvii delle udienze.

2. La procedura inizia con istanza scritta, che può essere depositata o inviata da entrambe le parti della controversia oppure da una sola di esse. L'istanza di conciliazione contiene l'indicazione delle parti, delle rispettive pretese ed una sommaria esposizione dei fatti idonea all'individuazione delle ragioni che le sostengono.

3. In caso di istanza unilaterale, le camere di conciliazione provvedono a comunicarla sollecitamente all'altra o alle altre parti.

4. Il conciliatore designato fissa un'udienza, da tenere entro venti giorni dalla nomina, comunicando la sollecitamente alle parti. All'udienza le parti possono comparire personalmente o tramite soggetto munito di procura a transigere e conciliare, nonché farsi assistere da un difensore.

5. Il conciliatore sente le parti, anche separatamente, e può ascoltare persone informate sui fatti, prendere visione di documenti e procedere ad una sommaria istruzione.

6. Se una parte chiamata ad intervenire all'udienza non si presenta, la parte che si è presentata ha diritto al rilascio della copia del verbale che attesta la mancata comparizione. Il comportamento della parte che non compare all'udienza senza giustificato motivo può essere valutato ai fini della condanna alle spese processuali nell'eventuale giudizio di merito.

7. All'esito del procedimento il conciliatore formula una proposta di conciliazione. Se la proposta è accettata, viene redatto pro-

cesso verbale sottoscritto dal conciliatore e dalle parti o dai loro procuratori. In caso contrario, ciascuna delle parti indica al conciliatore la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare; viene redatto processo verbale sottoscritto dal conciliatore e dalle parti o dai loro procuratori; nel caso in cui le parti rifiutino di sottoscriverlo, ne viene dato atto e vengono indicate le ragioni del rifiuto.

8. Se il procedimento di conciliazione è stato avviato su istanza di tutte le parti, le posizioni assunte davanti al conciliatore sono valutabili, nell'eventuale giudizio di merito, in sede di decisioni sulle spese processuali. In particolare, il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte nel processo di conciliazione, le pretese formulate nel giudizio di merito e le posizioni definite con la sentenza che pronuncia sul merito, può escludere in tutto o in parte la ripetizione delle spese sostenute dalla parte che abbia ingiustificatamente rifiutato di conciliare sulla base delle medesime o più favorevoli condizioni rispetto a quelle riconosciute in sentenza, ovvero condannarla in tutto o in parte al rimborso delle spese sostenute dalla parte che abbia aderito alla proposta di conciliazione.

CAPO III

NORME PER FAVORIRE IL RICORSO ALLA CONCILIAZIONE STRAGIUDI- ZIALE PROFESSIONALE

Art. 12.

(Effetti del verbale di conciliazione)

1. Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui all'articolo 7 può essere sottoposto all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'organismo o del luogo ove è stato sotto-

scritto il verbale. All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale viene verificata la regolarità formale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione di ipoteca giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.

2. Il verbale di conciliazione redatto dagli organismi di conciliazione di cui agli articoli 9 e 10 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica, l'iscrizione di ipoteca giudiziale e la trascrizione nei pubblici registri.

Art. 13.

(Incentivi)

1. Il verbale di conciliazione e tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro senza alcun limite di valore.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:

«*l-quinquies*) le somme corrisposte agli organismi pubblici e privati di conciliazione riconosciuti dalla legge, per l'esperimento delle procedure di conciliazione stragiudiziale professionale delle controversie civili e commerciali»;

b) all'articolo 146, comma 1, le parole: «lettere *a*), *f*) e *g*) sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *f*), *g*) e *l-quinquies*).

4. Chiunque, prima di intraprendere una azione giudiziaria, dimostri di aver infruttuosamente esperito una procedura di conciliazione, ai sensi della presente legge, della durata di almeno otto ore, ha diritto alla riduzione alla metà dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato per le spese degli atti giudiziari previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 14.

(Obbligo informativo per gli avvocati)

1. All'articolo 11 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia, prima di procedere alla proposizione del giudizio e nel corso dello stesso».

2. L'avvocato ed il cliente, qualora intendano procedere senza prima aver tentato di risolvere la controversia ricorrendo ad uno degli organismi di conciliazione previsti dalla presente legge, sottoscrivono uno stampato, predisposto dal consiglio dell'ordine di appartenenza, nel quale danno atto di aver valutato negativamente tale opportunità. La violazione del presente comma comporta l'improcedibilità dell'azione.

Art. 15.

*(Conciliazione stragiudiziale
raccomandata dal giudice)*

1. Il giudice, qualora ritenga che vi siano gli estremi per il successo di una conciliazione stragiudiziale, invita le parti a rivol-

gersi ad uno degli organismi previsti dalla presente legge.

Art. 16.

(Interruzione dei termini di prescrizione)

1. La proposizione di un'istanza di conciliazione presso uno degli organismi di cui agli articoli 7, 9 e 10 della presente legge costituisce atto di interruzione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.

Art. 17.

(Condizioni generali di contratto)

1. Le imprese possono attestare, nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico, il loro impegno inserito nelle condizioni generali di contratto:

a) a negoziare la risoluzione delle eventuali controversie direttamente con la controparte, anche assistita da associazioni di consumatori, istituendo appositi sportelli reclami e numeri telefonici facilmente conoscibili e accessibili per i consumatori;

b) a valutare, ovvero ad approvare preventivamente su proposta della controparte, la partecipazione, in caso di fallimento del negoziato di cui alla lettera *a)*, ad una procedura di conciliazione stragiudiziale professionale presso uno degli organismi di conciliazione di cui alla presente legge, prima di avviare un arbitrato o un giudizio ordinario.

2. L'impegno di cui al comma 1 è certificato dagli organismi di conciliazione di cui alla presente legge in quanto espressione di una politica di mercato favorevole agli utenti; la certificazione può essere utilizzata nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione rivolte al pubblico.

3. La falsità dell'attestazione di cui al comma 1 o della certificazione di cui al

comma 2 del presente articolo costituisce pubblicità ingannevole e ne è in ogni caso disposta la sospensione provvisoria ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. È inoltre in ogni caso disposta la pubblicazione della pronuncia e dell'apposita dichiarazione rettificativa di cui all'articolo 26, comma 6, del medesimo codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 18.

(Informazione)

1. Il Ministro della giustizia provvede al coordinamento delle informazioni e dei siti telematici di livello distrettuale e promuove, di intesa con il Ministro delle attività produttive, iniziative informative dirette a diffondere capillarmente tra il pubblico la conoscenza degli organismi di conciliazione e dei servizi offerti dai medesimi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie)

1. È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie, di seguito denominata «Commissione», presieduta, anche a mezzo di un delegato, dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia nomina tre componenti della Commissione, di cui uno scelto tra le persone che si siano particolarmente distinte nella promozione della conci-

liazione stragiudiziale. Gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia previa designazione:

a) uno del Ministro dello sviluppo economico;

b) uno del Consiglio superiore della magistratura;

c) uno del Consiglio nazionale forense;

d) uno delle camere di conciliazione istituite presso i tribunali;

e) uno dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle finalità ispiratrici di cui all'articolo 1;

b) realizzare studi e presentare proposte sulle materie che formano oggetto della presente legge, anche al fine di promuovere progetti pilota per l'ulteriore sperimentazione della conciliazione stragiudiziale professionale presso gli organi giurisdizionali;

c) promuovere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'insegnamento universitario delle tecniche e del quadro giuridico della conciliazione nonché la conoscenza delle opportunità professionali offerte dall'esercizio della conciliazione nelle forme previste dalla presente legge.

4. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività della Commissione.

5. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le indennità per i componenti della Commissione.

6. Il Ministro della giustizia provvede al funzionamento della Commissione con strumenti di revisione organizzativa e rimodulazione funzionale degli uffici, che assicurino l'invarianza della spesa quanto a strutture e personale.

Art. 20.

(Attuazione)

1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 21.

(Norma di copertura)

1. All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

